



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA: CELAURO SERVICE S.R.L. – NARO (AG) – P.IVA 02490170848 - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. - IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI. MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che *“l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007 del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque, con il quale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 la Ditta Celauro Service s.r.l. con sede legale ed impianto in Naro (AG) - Contrada Iovino Balate s.n.c., è stata autorizzata alla realizzazione di un impianto per il deposito preliminare (operazione D15), di rifiuti liquidi non pericolosi prodotti da terzi (CER 190805-200304-200306);
- VISTO il Decreto n. 1228 del 24 Luglio 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stato rinnovato sino al 26 Settembre 2022 il Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007, con il quale è stata concessa alla Ditta Celauro Service S.r.l., con sede legale ed impianto in Contrada Iovino Balate, snc nel Comune di Naro (AG), l’autorizzazione alla gestione di un impianto per il deposito preliminare



(operazione D15), di rifiuti liquidi non pericolosi prodotti da terzi (CER 190805-200304-200306). Con lo stesso provvedimento il Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007 è stato integrato con il codice CER 190703 – percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702;

- VISTA l'istanza del 21/01/2015 acquisita agli atti del Dipartimento in data 22/01/2015 al n. 2507, con la quale la Ditta Celauro Service S.r.l., con sede legale ed impianto in Contrada Iovino Balate, snc nel Comune di Naro (AG), chiede la modifica del Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007 con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti;
- VISTO il Decreto n. 260 del 25 Marzo 2016 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stato modificato l'art. 4 del D.D.S. n. 1228 del 24 Luglio 2013 intestato alla Ditta Celauro Service S.r.l., con sede legale ed impianto in Contrada Iovino Balate, snc nel Comune di Naro (AG);
- VISTA la nota prot. 26712 del 22 Aprile 2016 dell'ARTA Servizio 1 V.A.S./V.I.A., acquisita agli atti del Dipartimento in data 29 Aprile 2016 al n. 18824, con la quale è stato trasmesso il D.A. n. 143/Gab del 14/04/2016 di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ex artt. 23 e seguenti del medesimo D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del progetto relativo *“all'impianto di stoccaggio di rifiuti liquidi non pericolosi prodotti da terzi” che prevede l'ampliamento della capacità di stoccaggio a 120 t/giorno, per incrementare la capacità complessiva annua dalle attuali 2800t/anno a 25.000 t/anno”*;
- VISTA la nota prot. 32951 del 27 Luglio 2016 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n. H86/2015/13/6289737 del 09/06/2015 stipulata tra la Ditta Celauro Service S.r.l. e la ITALIANA Assicurazioni S.p.A., Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale e Direzione Generale in Via Traiano n. 18 – 20149 Milano, con validità dal 09/06/2015 al 09/06/2025 per un importo massimo garantito pari ad €. 25.100,00 (Euro venticinquemilacent/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007, rinnovato sino al 26 Settembre 2022 dal Decreto n. 1228 del 24 Luglio 2013;
- VISTA l'istanza del 10/11/2016 acquisita agli atti del Dipartimento in data 11/11/2016 al n. 47668, con la quale la Ditta Celauro Service S.r.l., con riferimento al D.A. n. 143/Gab del 14/04/2016 dell'ARTA e alla richiesta di integrazione codici CER del 22/01/2015, chiede: 1) l'autorizzazione all'incremento della capacità di stoccaggio fino a 120 t/giorno e all'incremento della potenzialità complessiva annua dalle attuali 2.800 t/anno a 37.500 t/anno dei rifiuti ammessi in ingresso all'impianto; 2) l'integrazione di nuovi codici CER non pericolosi da gestire con l'operazione di messa in riserva R13; 3) l'autorizzazione alla collocazione di n. 8 scarrabili per la messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi; 4) l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 vasche
- VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, parte integrante del presente provvedimento, costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
 - Planimetria con l'esatta ubicazione degli scarrabili;
- VISTA la nota del 18 Maggio 2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 18/05/2017 al n. 22457, con la quale la Ditta trasmette una relazione tecnica integrativa corredata dai seguenti elaborati grafici, parte integrante del presente provvedimento:
- Relazione tecnica integrativa;
 - Planimetria stato di fatto
 - Planimetria stato di progetto

- RITENUTO di non potere concedere l'autorizzazione all'incremento della potenzialità complessiva annua dalle attuali 2.800 t/anno a 37.500 t/anno in quanto la potenzialità richiesta è difforme da quanto indicato nel D.A. n. 143/Gab del 14/04/2016 dell'ARTA di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, che indica quale potenzialità massima annua di rifiuti ammessi in impianto 25.000 tonnellate;
- RITENUTO di non potere concedere l'autorizzazione all'introduzione del trituratore nell'impianto in argomento, in quanto la gestione dello stesso necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta Celauro Service S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 1228 del 24 Luglio 2013;
- VISTA l'iscrizione della Ditta Celauro Service S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Agrigento con validità fino al 30 Giugno 2017 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di "in aggiornamento" così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 26/05/2017;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;



A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'art. 4 del Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007 così come modificato dal Decreto n. 260 del 25 Marzo 2016, rinnovato sino al 26 Settembre 2022 dal Decreto n. 1228 del 24 Luglio 2013, intestato alla **Ditta Celauro Service S.r.l.**, con sede legale ed impianto in Contrada Iovino Balate, snc nel Comune di Naro (AG), è integrato dai seguenti codici CER:
Operazione di deposito preliminare **D15**:

C.E.R.	Descrizione
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
190801	vaglio
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

Operazione di messa in riserva **R13**:

C.E.R.	Descrizione
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
160103	pneumatici fuori uso
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170405	ferro e acciaio
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
190801	vaglio
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200125	oli e grassi commestibili
200136	20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200139	plastica
200201	rifiuti biodegradabili
200203	altri rifiuti non biodegradabili
200303	residui della pulizia stradale
200307	rifiuti ingombranti

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è autorizzata l'introduzione di una pressa per la sola riduzione volumetrica di rifiuti e la collocazione di n. 8 contenitori scarrabili all'interno dell'impianto autorizzato con il Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007 e ss.mm.ii., per la messa in riserva (R13) dei rifiuti classificati SNP (solido non polverulento) e FP (fangoso palabile). I rifiuti classificati liquidi dovranno essere stoccati nei serbatoi già autorizzati.

ART. 3

I rifiuti sottoposti alla sola riduzione volumetrica, attraverso l'utilizzo della pressa sono i seguenti:

CER	Descrizione
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150106	Imballaggi in materiali misti
150109	Imballaggi in materia tessile
200101	Carta e cartone
200139	Plastica
200307	Rifiuti ingombranti

ART. 4

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 5 del Decreto n. 79/SRB del 26 Settembre 2007 e ss.mm.ii. è così modificato:

- la capacità di stoccaggio in contemporanea è di 120 tonnellate/giorno;
- la potenzialità massima annua di rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto è di 25.000 tonnellate;

ART. 5

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 4 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fidejussioni, già approvate con il provvedimento prot. 32951 del 27 Luglio 2016, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

**ART. 6**

I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13 di cui all'allegato C alla parte IV D.lgs. 152/06, in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero diverse dalla sola operazione R13.

ART. 7

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
2. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
3. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, aerosol, sostanze osmogene, ecc...) massimizzandone invece la sostenibilità (sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione unica, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate;
4. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
5. Per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
6. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
7. La Ditta è tenuta al rispetto delle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 sub allegato 1 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998;
8. La Ditta è tenuta al rispetto delle norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 5 al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998;
9. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.;
10. La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al D.A. n. 143/Gab del 14/04/2016 dell'ARTA di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

ART. 8

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

ART. 9

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 12

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 13

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Agrigento ed il Comune di Naro (AG), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART.14

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART.15

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.


Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Naro (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Agrigento, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti- Ispettorato.

Palermo, li 13 LUG. 2017


Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Ascianto)



Il Dirigente U.O/S7.2
(Giovanni Di Leo)



Il Dirigente ad Interim
(Ing. Giuseppe Dragotta)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dot. Maurizio Pillo)

